

REGIONE EMILIA ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

DETERMINAZIONE N.000210

BOLOGNA 21/01/1999

OGGETTO: LR 19 GENNAIO 1998, N. 2. INDICAZIONI TECNICO-OPERATIVE PER
L'ESAME DEI PROGRAMMI E RELATIVI CONSUNTIVI DI COLTIVAZIONE
DELLE PIANTE ALLOGAME E NON ALLOGAME PRODOTTE NEL TERRITORIO
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA.

Prot. n. (APA/99/0139-DG)

IL DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA

Vista la L.R. del 19 gennaio 1998, n. 2 "Norme per la produzione di sementi di piante allogame e non allogame. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 30", che disciplina la coltivazione delle piante delle principali specie allogame e non allogame allo scopo di sostenerne l'espansione, ridurre i danni derivanti dal mancato isolamento spaziale e favorire il controllo delle zone di produzione per la prevenzione di fitopatie;

Dato atto che, a norma dell' art. 3, secondo comma della suddetta legge, spetta al dirigente regionale competente:

- a) individuare, nell'ambito di ciascuna delle specie cui si applica la citata Legge Regionale e secondo l'elencazione stabilita dalla Giunta, le relative sottospecie, i gruppi di varietà e le varietà;
- b) fissare le prescrizioni per evitare danni alle colture, precisando al tal fine le distanze minime da rispettare;
- c) stabilire i termini di presentazione dei programmi di coltivazione e dei relativi consuntivi da parte dei produttori sementieri e dei coltivatori-moltiplicatori in proprio;

Preso atto che la Giunta regionale ha provveduto, con atto n. 1281 del 27 luglio 1998, alla individuazione delle specie secondo quanto previsto al comma 1 del citato art. 3;

Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere in merito a quanto previsto al comma 2 del predetto art. 3;

Acquisito il parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 4 della L.R. 2/1998;

Ritenuto, inoltre, opportuno fornire ai competenti Uffici alcune indicazioni tecnico-operative in ordine all'esame dei programmi di coltivazione presentati dai produttori sementieri e dai coltivatori-moltiplicatori in proprio ai fini della assunzione da parte della Regione delle decisioni in ordine a detti programmi;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 2541 in data 4 luglio 1995 e n. 1396 in data 31 luglio 1998, entrambe esecutive;

Vista, altresì, la deliberazione della Giunta regionale n. 255 del 4 marzo 1997;


Dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio Produzioni Vegetali Dott. Luciano Trentini e del Responsabile del Servizio Produzioni agro-alimentari e relazioni di mercato Dott. Maurizio Ceci, in merito rispettivamente alla regolarità tecnica ed alla legittimità del presente atto, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19/11/1992, n. 41 e della citata deliberazione n. 2541/95;

D E T E R M I N A

- 1) di dare attuazione a quanto stabilito dall'art. 3, comma 2, della L.R. 2/1998 così come risulta dall'Allegato parte integrante e sostanziale del presente atto nel quale sono definiti:
 - le sottospecie, i gruppi di varietà e le varietà cui si applica la legge predetta nell'ambito della individuazione delle specie di piante allogame e non allogame effettuata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1281/98;
 - le prescrizioni tecniche per evitare danni alle colture, ivi compresa la definizione delle distanze minime;
 - i termini, per l'anno 1999 e seguenti, di presentazione dei programmi di coltivazione e dei relativi consuntivi da parte dei produttori sementieri e dei coltivatori-moltiplicatori in proprio;
- 2) di fornire ai competenti Uffici, nel testo risultante nel medesimo Allegato, le indicazioni tecnico-operative in ordine all'esame dei programmi di coltivazione presentati dai produttori sementieri e dai coltivatori-moltiplicatori in proprio ai fini della assunzione da parte della Regione delle decisioni in ordine a detti programmi;

- 3) di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Il Direttore Generale Agricoltura
Dott. Dario Manghi



ATTUAZIONE ART. 3, SECONDO COMMA, L.R. 19 GENNAIO 1998, N. 2
"NORME PER LA PRODUZIONE DI SEMENTI DI PIANTE ALLOGAME E NON
ALLOGAME. ABROGAZIONE DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 30" E
INDICAZIONI TECNICO-OPERATIVE PER L'ESAME DEI PROGRAMMI DI
COLTIVAZIONE E DEI RELATIVI CONSUNTIVI

1. SOGGETTI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI
(PREVENTIVI E CONSUNTIVI)

Ai fini della L.R. 2/1998 si intendono:

- per produttori sementieri: i produttori in possesso di regolare licenza sementiera rilasciata ai sensi della Legge 1096/71;
- per coltivatori-moltiplicatori in proprio: i coltivatori-moltiplicatori in grado di documentare l'uso del seme autoprodotta.

I produttori sementieri ed i coltivatori-moltiplicatori in proprio che intendono coltivare nell'ambito del territorio regionale piante allogame e non allogame presentano alla Regione un programma di coltivazione.

Tale programma, inviato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, deve pervenire entro i termini indicati al successivo paragrafo 6. alla Direzione Generale Agricoltura - Servizio Produzioni agro-alimentari e relazioni di mercato - Ufficio Produzioni vegetali - Viale Silvani 6, 40122 Bologna.

Il programma deve contenere obbligatoriamente le seguenti indicazioni:

- a) generalità/ragione sociale/denominazione sociale del presentatore e relativo indirizzo;
- b) i gruppi di varietà fra quelli indicati al successivo paragrafo 5. che si intendono coltivare ed indicazione tassativa, per ciascuno di essi, della zona di coltivazione prevista (Comuni interessati suddivisi per Ente territoriale di competenza - Amministrazioni Provinciali o Comunità montane).

I produttori sementieri e i coltivatori-moltiplicatori in proprio presentano altresì il consuntivo di coltivazione (art. 2, comma 4, della legge) che deve pervenire

all'indirizzo sopra indicato entro i termini indicati al successivo paragrafo 6.

Il consuntivo di coltivazione deve contenere obbligatoriamente le seguenti indicazioni:

- a) generalità/ragione sociale/denominazione sociale del presentatore e relativo indirizzo;
- b) i gruppi di varietà effettivamente coltivati e, per ciascuno di essi, l'ampiezza delle superfici messe a coltura e l'esatta indicazione della zona di coltivazione (Comuni interessati suddivisi per Ente territoriale di competenza - Amministrazioni Provinciali o Comunità montane).

2. MODALITA' DI ISTRUTTORIA DEI PROGRAMMI E DEI CONSUNTIVI PRESENTATI

I programmi di coltivazione preventivi sono ricevuti dall'Ufficio Produzioni vegetali del Servizio Produzioni agro-alimentari e relazioni di mercato.

Ai fini dell'esame e dell'espressione del relativo parere da parte del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 4 della legge, il predetto Ufficio provvede:

- a) ad elaborare prospetti riepilogativi desunti dai dati indicati nei programmi presentati;
- b) a comunicare agli interessati, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed entro 15 giorni dal ricevimento dei programmi di cui sopra, l'esistenza di possibili interferenze derivanti dalla programmazione di coltivazioni che possono dare luogo a danni derivanti dal mancato isolamento spaziale di specie diverse, di sottospecie diverse della stessa specie o di gruppi diversi della stessa sottospecie nelle medesime zone od in zone contigue. Tale comunicazione riporterà l'indicazione degli interferenti e delle rispettive zone, nonché la richiesta di presentazione di dichiarazioni di accordo scritto tra gli stessi interferenti;
- c) a richiedere ogni altra informazione per le stesse coltivazioni necessaria al fine di assicurare il completo esame del programma da parte del Comitato tecnico-scientifico.

A seguito della comunicazione di cui alla precedente lettera b), i produttori sementieri ed i coltivatori-moltiplicatori in proprio sono tenuti alla verifica delle eventuali interferenze riscontrate. A tal fine, nel più breve tempo possibile e comunque entro 12 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'A.I.S. (Associazione Italiana Sementi) organizzerà, secondo le intese raggiunte con la Regione Emilia-Romagna, un incontro a cui sono tenuti a partecipare tutti i produttori sementieri e/o i coltivatori-moltiplicatori in proprio interferenti nonché le Associazioni di Produttori Sementieri regionali. Dell'incontro verrà redatto apposito verbale nel quale saranno riportate tutte le modifiche nel frattempo intervenute (variazione di gruppo colturale, rinunce, integrazioni, etc.), i casi di interferenza definiti e l'indicazione delle interferenze la cui definizione richieda ulteriori specifici approfondimenti tra le parti interessate da effettuare entro il termine indicato al successivo paragrafo 2.1. "Casi speciali". Il verbale, sottoscritto da tutti gli interferenti, verrà inviato immediatamente all'Ufficio Produzioni vegetali del Servizio Produzioni agro-alimentari e relazioni di mercato della Regione.

In caso di impossibilità a partecipare all'incontro, entro lo stesso termine di 12 giorni dal ricevimento della comunicazione, le ditte interessate dovranno fare pervenire al predetto Ufficio, a mezzo raccomandata, comunicazione scritta di accordo controfirmata dai produttori sementieri e/o coltivatori moltiplicatori in proprio interferenti.

Il Servizio Produzioni agro-alimentari e relazioni di mercato trasmette al Comitato tecnico-scientifico tutti i programmi ed il relativo materiale preistrutturato, ivi compresi i verbali di accordo tra gli interferenti e le eventuali comunicazioni di accordo, al fine dell'esame per l'espressione del parere di competenza. Il Comitato esprimerà un parere motivato formulato sulla base delle realistiche e concrete possibilità di realizzazione, nel rispetto delle norme vigenti, di ciascun programma. Il parere favorevole del Comitato potrà anche essere riferito a parte di un programma.

2.1 CASI SPECIALI

Per i casi speciali di interferenze demandati ad una verifica più puntuale e quindi ad un accordo successivo tra le parti interessate, queste debbono far pervenire all'Ufficio Produzioni vegetali del Servizio Produzioni agro-alimentari e relazioni di mercato della Regione, a mezzo raccomandata

entro i sette giorni successivi all'incontro di cui al precedente paragrafo 2., la comunicazione dell'eventuale accordo raggiunto con esplicito riferimento alla coltura ed alla località di coltivazione.

2.2 MANCATO ACCORDO

In caso di mancato accordo o di atteggiamento passivo da parte di un produttore sementiero o di un coltivatore-moltiplicatore in proprio, il cui programma presenta interferenze con altri produttori sementieri o coltivatori moltiplicatori in proprio, il Servizio Produzioni agro-alimentari e relazioni di mercato propone al Comitato:

- a) l'espressione di parere negativo sulla totalità del programma presentato, qualora non siano stati raggiunti gli accordi in ordine alle interferenze nelle forme sopra illustrate;
- b) l'espressione di parere favorevole sulla parte di programma presentato per la quale siano stati raggiunti gli accordi nelle forme sopra illustrate.

3. VARIAZIONI AI PROGRAMMI

I produttori sementieri ed i coltivatori-moltiplicatori in proprio che hanno presentato il programma di coltivazione, possono altresì presentare variazioni al programma stesso, indirizzando la richiesta di variazione alla Direzione Generale Agricoltura - Servizio Produzioni agro-alimentari e relazioni di mercato - Ufficio Produzioni vegetali, Viale Silvani 6, 40122 Bologna.

Tale richiesta di variazione dovrà contenere obbligatoriamente le seguenti indicazioni:

- a) generalità/ragione sociale/denominazione sociale del presentatore e relativo indirizzo;
- b) i gruppi di varietà fra quelli indicati al successivo paragrafo 5. che si intendono coltivare ed indicazione tassativa, per ciascuno di essi, della zona di coltivazione prevista (Comuni interessati suddivisi per Ente territoriale di competenza - Amministrazioni Provinciali o Comunità montane).

Per l'esame della variazione presentata si applicano le procedure già stabilite per l'esame del programma preventivo.

4. AREE DI PREUSO E ZONE CHIUSE

Ai fini della L.R. 2/1998, sono aree di preuso le aree nelle quali è stabilita priorità di coltivazione a favore di gruppi di varietà.

Varietà di gruppi diversi da quello che gode del diritto di preuso possono essere coltivate purché a distanze dalle colture aventi diritto di preuso, aumentate del 50% rispetto a quelle stabilite al successivo paragrafo 5.

Se tali distanze risultano non rispettate, le colture non aventi il diritto di preuso debbono essere eliminate, in conformità alle norme indicate all'art. 6 della legge.

Ai fini della L.R. 2/1998, sono zone chiuse le aree delimitate e racchiudenti nel loro perimetro un territorio, privo di soluzioni di continuità, per la coltivazione di piante di specie allogame e non allogame che necessitano di isolamento per ragioni genetiche e sanitarie.

5. INDIVIDUAZIONE DELLE SOTTOSPECIE E GRUPPI DI VARIETA' E
DISTANZE MINIME

BARBABIETOLA - (*Beta vulgaris* L.)

Sottospecie	Gruppo
Bietola da zucchero	monogerme
Bietola da zucchero	plurigerme
Bietola da foraggio	monogerme a radice bianca
Bietola da foraggio	monogerme a radice gialla
Bietola da foraggio	monogerme a radice rossa
Bietola da foraggio	plurigerme a radice bianca
Bietola da foraggio	plurigerme a radice gialla
Bietola da foraggio	plurigerme a radice rossa
Bietola da orto	a radice piatta rossa
Bietola da orto	a radice piatta rosata
Bietola da orto	a radice tonda rossa
Bietola da orto	a radice tonda rosata
Bietola da orto	a radice lunga rossa
Bietola da costa	a costa bianca e foglia verde
Bietola da costa	a costa bianca e foglia bionda
Bietola da costa	a costa verde e foglia verde
Bietola da costa	a costa rossa e foglia rossa

Le distanze minime di coltivazione da rispettare sono:

- 1) per le colture di sementi di categoria certificate:
 - per varietà appartenenti allo stesso gruppo:
 - m 600 se plurigermi
 - m 600 se monogermi
 - per varietà appartenenti a gruppi diversi della stessa sottospecie:
 - m 600
 - per varietà appartenenti a sottospecie diverse:
 - m 1.500

- 2) per colture di sementi di base e pre-base:
- m 1.000 per varietà plurigermi appartenenti allo stesso gruppo
 - m 1.500 in tutti gli altri casi

CETRIOLO - (Cucumis sativus L.)

Classe "Open pollination" (O.P.)	Classe "Ibridi"
Gruppo	Gruppo
Corto Medio Lungo	Corto Medio Lungo

Le distanze minime di coltivazione da rispettare sono:

Fra varietà appartenenti a gruppi diversi:	
O.P. = m 1.000	IBRIDI = m 1.500

Fra varietà appartenenti allo stesso gruppo:	
O.P. = m 500	IBRIDI = m 1.000

Fra varietà appartenenti alle classi "O.P." e "ibridi":
m 2.000 in tutti i casi

CIPOLLA - (*Allium cepa* L.)

Classe "open pollination" (O.P).	Classe "ibridi"
Gruppo	Gruppo
Gruppo a bulbo giallo tondo	Gruppo a bulbo giallo tondo
Gruppo a bulbo giallo piatto	Gruppo a bulbo giallo piatto
Gruppo a bulbo rosso tondo	Gruppo a bulbo rosso tondo
Gruppo a bulbo rosso piatto	Gruppo a bulbo rosso piatto
Gruppo a bulbo bianco tondo	Gruppo a bulbo bianco tondo
Gruppo a bulbo bianco piatto	Gruppo a bulbo bianco piatto
Tipo dorata di Parma	Tipo dorata di Parma
Tipo ramata di Milano	Tipo ramata di Milano
Tipo bianca di Lisbona	Tipo bianca di Lisbona

Le distanze minime di coltivazione da rispettare sono:

Fra varietà appartenenti a gruppi diversi:	
O.P.= m 1.000	IBRIDIDI= m. 2.000

Fra varietà diverse appartenenti allo stesso gruppo:	
O.P.= m 300	IBRIDIDI= m 2.000

Fra varietà appartenenti alle Classi "O.P." e "ibridi" colture di sementi di base e pre-base
m 2.000 in tutti i casi

CAVOLO - (Brassica L.)

Classe "Open pollination" - O.P. e IBRIDI	
Sottospecie	Gruppo
Acephala	da foraggio
Acephala	laciniato
Botrytis	cavolfiore
Botrytis	broccolo a palla
Bullata	di Bruxelles
Capitata	cappuccio bianco
Capitata	cappuccio conico
Capitata	cappuccio rosso
Gongyloides	rapa bianco
Gongyloides	rapa blu
Sabauda	verza

Le distanze minime di coltivazione da rispettare sono:

Fra varietà appartenenti a gruppi diversi:	
O.P. = m 1.000	IBRIDI = m 1.500

Fra varietà diverse appartenenti allo stesso gruppo:	
O.P. = m 600	IBRIDI = m 1.000

Fra varietà appartenenti alle Classi "O.P." e "Ibridi"	
m 2.000 in tutti casi	

ZUCCHINO - (Cucurbita pepo L.)

Classe "Open pollination" (O.P.)	Classe "ibridi"
Gruppo	Gruppo
Lungo verde scuro Lungo verde chiaro Lungo striato Lungo bianco Rotondo verde scuro Rotondo verde chiaro	lungo verde scuro lungo verde chiaro lungo striato lungo bianco rotondo verde scuro rotondo verde chiaro

Le distanze minime di coltivazione da rispettare sono:

Fra varietà appartenenti a gruppi diversi:	
O.P. = m 1.000	IBRIDI = m 1.500

Fra varietà diverse appartenenti allo stesso gruppo:	
O.P. = m 500	IBRIDI = m 1.000

Fra varietà appartenenti alle Classi "O.P." e "Ibridi" colture di sementi di base e pre-base
m. 2.000 in tutti i casi

CAROTA - (Daucus carota)

Classe "Open pollination" (O.P.)	Classe "Ibridi"
Gruppo	Gruppo
Lunga Mezza lunga Rotonda Da foraggio	lunga mezza lunga rotonda da foraggio

Le distanze minime di coltivazione da rispettare sono:

Fra varietà appartenenti a gruppi diversi:	
O.P.= m 1.200	IBRIDIDI= m 1.500

Fra varietà diverse appartenenti allo stesso gruppo:	
O.P.= m 600	IBRIDIDI= m 1.000

Fra varietà appartenenti alle Classi "O.P." e "Ibridi"	
m 2.000 in tutti i casi	

RADICCHIO - (Cichorium Intybus)

Classe "Open pollination" (O.P.)	Classe "Ibridi"
Gruppo	Gruppo
A foglie colorate A foglia bionda A foglia verde Tipo Catalogna Tipo selvatiche Da radice	A foglie colorate A foglia bionda A foglia verde Tipo Catalogna Tipo selvatiche Da radice

Le distanze minime di coltivazione da rispettare sono:

Fra varietà appartenenti a gruppi diversi:	
O.P.= m 1.000	IBRIDI= m 1.500

Fra varietà diverse appartenenti allo stesso gruppo:	
O.P.= m 500	IBRIDI= m 1.000

Fra varietà appartenenti alle Classi "O.P." e "Ibridi"
m 2.000 in tutti i casi

RAVANELLO - (*Raphanus sativus* L.)

Classi "Open pollination" - O.P. e IBRIDI	
Sottospecie	Gruppo
Maritimus	
Oleifera	
Major	tondo bianco
Major	tondo nero
Major	mezzo lungo nero
Major	mezzo lungo rosa
Major	lungo bianco
Major	lungo nero
Major	lungo violetto
Macrocarpus (orientali)	da radice lungo bianco
Macrocarpus (orientali)	da radice mezzo lungo bianco
Macrocarpus (orientali)	da radice rotondo bianco
Macrocarpus (orientali)	da germogli
Radicula	rotondo rosso
Radicula	rotondo rosso g.p.b.
Radicula	rotondo rosso p.p.b.
Radicula	ovale bianco
Radicula	ovale rosso
Radicula	mezzo lungo rosso g.p.b.
Radicula	mezzo lungo rosso p.p.b.
Radicula	lungo rosso punta bianca
Radicula	lungo rosso
Radicula	lungo bianco

Le distanze minime di coltivazione da rispettare sono:

Fra varietà appartenenti a sottospecie diverse:	
O.P. = m 1.500	IBRIDI= m 2.000

Fra varietà appartenenti a gruppi diversi della stessa sottospecie:	
O.P.= m 1.000	IBRIDI= m 1.500

Fra varietà diverse appartenenti allo stesso gruppo;	
O.P.= m 600	IBRIDI= m 1.000

Fra varietà appartenenti alle Classi "O.P. e "Ibridi"
m 2.000 in tutti i casi

6. TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI DI COLTIVAZIONE
E DEI RELATIVI CONSUNTIVI (ANNO 1999 E SEGUENTI)

SPECIE ALLOGAME	DATA ULTIMA DI PRESENTAZIONE PROGRAMMA ANNUALE DI COLTIVAZIONE DI PIANTE ALLOGAME E NON ALLOGAME	DATA ULTIMATIVA PRESENTAZIONE CONSUNTIVO ANNUALE DI COLTIVAZIONE DI PIANTE ALLOGAME E NON ALLOGAME
CICORIE PRIMAVERILI	31 GENNAIO	30 GIUGNO
RAVANELLO PRIMAVERILE	31 GENNAIO	30 GIUGNO
CETRIOLO	1 MARZO	30 GIUGNO
ZUCCHINO	1 MARZO	30 GIUGNO
BARBABIETOLA DA COSTA	31 LUGLIO	31 MARZO
BARBABIETOLA DA FORAGGIO	31 LUGLIO	31 MARZO
BARBABIETOLA DA ORTO	31 LUGLIO	31 MARZO
CAROTA	31 LUGLIO	31 MARZO
CAVOLO	31 LUGLIO	31 MARZO
CICORIE AUTUNNALI	31 LUGLIO	31 MARZO
CIPOLLA	31 LUGLIO	31 MARZO
RAVANELLO AUTUNNALE	30 SETTEMBRE	31 MARZO
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	31 OTTOBRE	30 GIUGNO